

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Certificazione di avvenuta bonifica

PRESCRIZIONI GENERALI

- In caso intervenisse un mutamento della destinazione urbanistica dell'area e la fruizione del sito richiedesse l'adozione di limiti di accettabilità della contaminazione più restrittivi ai sensi della normativa vigente, l'interessato dovrà procedere ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/06;
- I piezometri dovranno essere chiusi secondo le procedure indicate nel sito della Città Metropolitana di Milano;
- Il provvedimento di certificazione si riferisce al completamento del progetto di bonifica dell'area, così come approvato e autorizzato dal Comune e alla situazione ambientale accertata al momento del collaudo; ogni eventuale variazione dello stato dei luoghi comporterà nuove indagini e verifiche delle matrici ambientali;
- Qualora durante lo svolgimento di interventi per il riutilizzo dell'area in oggetto emergessero elementi tali per cui si individuino condizioni di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), attribuibili al sito e non evidenziate nelle indagini ambientali svolte, si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06);
- In caso sia stata condotta un'analisi di rischio il Comune dovrà aggiornare il certificato di destinazione urbanistica secondo quanto riportato dalla D.g.r. 10 febbraio 2010 -n. 8/11348;
- Qualora l'analisi di rischio condotta, sia stata applicata allo scenario di utilizzo futuro dell'area, in caso di modifiche nella progettazione di riqualificazione del sito, potrebbe essere necessaria la revisione o una nuova elaborazione dell'analisi di Rischio in funzione dei nuovi scenari/fruizioni del sito;
- Qualora fosse necessario eseguire degli scavi/attività di movimentazione terre nelle aree oggetto dell'analisi di rischio, si dovrà anche tenere conto per la gestione dei materiali, che le contaminazioni residue nei terreni, pur rispettando le CSR approvate, hanno valori superiori alle CSC di cui alla tabella 1 Colonna A/B dell'Allegato 5 parte quarta Titolo V del D. Lgs 152/06;
- Il monitoraggio piezometrico e idrochimico delle acque sotterranee dovrà proseguire secondo le metodiche di prelievo e analisi precedentemente concordate con gli Enti e già attuate sull'area, comunicando agli Enti la data di esecuzione dei prelievi;
- In relazione ai dati emersi dal monitoraggio, gli Enti si riservano di estendere, modificare e/o integrare la durata, la frequenza e le modalità del monitoraggio chimico della falda, con lo scopo di valutare e controllare la qualità della risorsa idrica sotterranea;
- I piezometri dovranno essere mantenuti logisticamente accessibili, sino alla completa ultimazione del monitoraggio periodico delle acque sotterranee previsto;
- Qualora dal monitoraggio delle acque di falda si accertasse il superamento delle concentrazioni limite previste dalla normativa (Tab.2 Allegato 5 parte quarta titolo V del D.Lgs 152/06) e l'evidenza della contaminazione come contributo monte – valle delle aree oggetto della presente relazione, sarà impegno dell'interessato dare corso immediatamente a tutte le attività di messa in sicurezza d'emergenza, indagine di approfondimento e interventi di bonifica/messa in sicurezza risolutivi al problema riscontrato, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 152/06);
- In caso di messa in sicurezza permanente nell'area di intervento dovranno essere garantite nel tempo l'efficacia ed efficienza del sistema di messa in sicurezza permanente. Qualsiasi modifica eventualmente apportata alla messa in sicurezza permanente, quali scavi/attività di movimentazione terre, dovrà garantire il ripristino delle caratteristiche tecniche di progetto e nella gestione delle attività si dovrà tenere conto della presenza di materiali inquinanti;
- In caso di intervento di messa in sicurezza permanente, il Comune dovrà aggiornare il certificato di destinazione urbanistica secondo quanto previsto dall'art. 240 lett. o) del d.lgs. 152/06.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997 22/97 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la bonifica con misure di sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni";
- D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materie ambientali" e successive modifiche e integrazioni;
- D.g.r. n. 8/2838 del 27 giugno 2006 – Modalità di applicazione del Titolo V "Bonifica siti contaminati" della parte quarta del D.Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale;
- L.R. n. 30 del 27 dicembre 2006 Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale;
- D.g.r. n. 8/11348 del 10 febbraio 2010 - Linee guida in materia di bonifiche di siti contaminati;

- D.g.r. n. IX/3509 del 23 maggio 2012 - Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti;
- D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015 – Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge n. 98 del 09 agosto 2013 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- Legge n. 241 del 07 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi sul procedimento amministrativo;
- D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".